



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il comma 6, dell'articolo 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del predetto Fondo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro;

VISTO il successivo comma 7 del medesimo articolo 8, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità;

CONSIDERATO il successivo comma 8 del medesimo articolo 8, il quale prevede che le somme di cui al punto precedente saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente;

CONSIDERATO l'articolo 1 del decreto-legge n. 35/2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17-*quinquies*, recanti modalità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità in favore degli enti locali;

VISTO l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritto, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 11, del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, in data 12 aprile 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di pari data;

RAVVISATA l'opportunità di definire i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle anticipazioni di liquidità in discorso agli enti locali;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2015;

## DECRETA

### Art.1

#### Beneficiari dell'anticipazione

1. Le risorse di cui al comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non più dovute, nonché quelle iscritte in conto residui della citata Sezione del suddetto Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

### Art.2

#### Concessione risorse a enti locali

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 1, nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.
3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all'articolo 1 e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.
4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
5. Le suddette anticipazioni saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti, sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente e dell'organo di revisione, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli stessi enti locali, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
6. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art.1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.
7. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano, inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO  
Firmatario1